



SCHEDA DI LETTURA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE AUTONOMIE TERRITORIALI DEL DECRETO LEGGE SULLA CONCORRENZA, LE LIBERALIZZAZIONI E LE INFRASTRUTTURE

TITOLO I CONCORRENZA

Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni

Articolo 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

L'art. 1 dispone una serie di abrogazioni di norme dell'ordinamento italiano che stabiliscono limiti numerici, licenze o autorizzazioni per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e non compatibili con il principio di proporzionalità.

Il comma 3 autorizza pertanto il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti di delegificazione al fine di individuare le attività per le quali permangono le restrizioni e le disposizioni di legge che vengono abrogate. Sugli schemi di regolamento va acquisito il parere obbligatorio dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 4 prevede l'obbligo di adeguamento ai principi sulla libertà d'impresa da parte di Regioni, Province e Comuni entro il 31 dicembre 2012, fermo restando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato ex art.120 Cost. A partire dal 2013, l'adeguamento viene considerato ai fini della valutazione della virtuosità che consente agli enti meritevoli di essere esonerati dai tagli disposti dalle manovre previste dal dl 78/2010 e dal dl 98/2011. Nello specifico, la disposizione in esame introduce una forma di incentivo all'adeguamento per regioni ed enti locali introducendo ulteriore parametro di virtuosità rispetto a quelli già previsti dal comma 2 del dl 98/2011. Dal punto di vista procedurale, la presidenza del consiglio dei ministri, a cui è affidato dall'art.5 del decreto il compito di monitorare il processo di adeguamento della normativa regionale e locale, dovrà comunicare al ministero dell'economia e finanze entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco degli enti che hanno provveduto all'applicazione delle disposizioni sulla libertà di impresa.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.1 le professioni, il trasporto di persone o cose su gomma, i servizi finanziari e di comunicazione

Articolo 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

La disposizione, diretta ad assicurare uniformità normativa nei vari mercati nazionali, assegna alla presidenza del consiglio una serie di funzioni, tra cui quella di monitorare la normativa regionale e locale a tutela della concorrenza e assegnare un termine entro il quale rimuovere gli eventuali limiti riscontrati. Qualora si verifichi un inutile decorso del termine, può proporre al consiglio dei ministri l'esercizio del potere sostitutivo.

Capo III SERVIZI PROFESSIONALI

Art.11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

Il comma 1 determina il quorum di popolazione per l'apertura di una farmacia in 3000 abitanti; è consentita l'apertura di una ulteriore farmacia qualora la popolazione superi i 500 abitanti rispetto al parametro generale di riferimento. Al fine di evitare un eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri si precisa, tuttavia, che nei comuni fino a 9.000 abitanti l'eccedenza di popolazione deve essere superiore a 1500 abitanti rispetto al parametro indicato.

Il comma 2 prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, alla revisione delle piante organiche delle farmacie secondo il nuovo criterio e, nei successivi 30 giorni, bandiscano un concorso straordinario per titoli ed esami riservato a farmacisti non titolari o titolari di farmacia rurale sussidiata (a basso fatturato), per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti. La norma precisa che l'adozione dei provvedimenti regionali costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale. Infine si precisa che per le sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune.

Il comma 3 introduce la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di istituire nuove farmacie (in aggiunta a quelle istituite secondo il criterio della popolazione disciplinato dal comma 1) nei luoghi dove si registra un alto flusso di persone: stazioni ferroviarie, aeroporti internazionali, centri commerciali con superficie superiore a 10.000 metri quadrati. Il comma 4 dispone che fino al 2022 le nuove farmacie istituite ai sensi del comma 3 siano tutte offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede.

Nelle Regioni in cui non sia stata approvata la pianta organica e bandito il concorso straordinario entro i termini previsti dal comma 2 il Governo esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario con il compito di espletare le procedure

Il comma 11 istituisce presso l'ENPAF(ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti) un Fondo di solidarietà per le farmacie dei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti diretto a garantire ai titolari di farmacie dei piccoli comuni una certa soglia di reddito

Il comma 12, diretto ad assicurare più personale nelle farmacie ad alto fatturato, dispone la fissazione di livelli di fatturato delle farmacie superati i quali i titolari hanno l'obbligo di avvalersi di uno o più collaboratori farmacisti. Tali livelli saranno oggetto di un decreto del ministro della salute previa intesa con la conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome di trento e bolzano e sentita la federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

Art. 12 (incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

L'art. 12 dispone l'ampliamento della pianta organica dei notai prevedendo l'incremento di 500 sedi per un totale di posti da coprire per concorso di circa 1500 notai.

A garanzia della presenza diffusa del notaio in tutto il territorio il comma 4 aumenta i giorni di assistenza obbligatoria. Il notaio sarà obbligato a tenere lo studio aperto con il deposito di atti e registri nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli e assistere personalmente allo studio stesso almeno 3 giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Inoltre, il comma 5 consente di aprire uffici secondari solo nel distretto di appartenenza dell'ufficio stesso.

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 16 (sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

La disposizione in esame ha l'obiettivo di favorire progetti di investimento infrastrutturali e occupazionali, attraverso una quota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove produzioni di idrocarburi.

A tal fine, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro economia e finanze di concerto con il ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata emana un decreto per individuare le effettive maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di maggiori entrate a tali investimenti.

Art. 24 (Accellerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

Le amministrazioni competenti dovranno rilasciare i pareri sui progetti di disattivazione degli impianti nucleari, per i quali sia stata presentata la richiesta da almeno 12 mesi, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per ridurre tempi e costi delle operazioni di smantellamento è previsto che l'autorizzazione alla realizzazione di progetti di disattivazione vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario il parere motivato del Comune e della Regione nel cui territorio ricadono le operazioni.

CAPO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

La disposizione introduce modifiche al dl 138/2011 convertito in legge n.148/2011.

È introdotto l'art. 3 bis " Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali". La norma prevede che entro il 30 giugno 2012 le Regioni devono individuare ambiti territoriali ottimali, di dimensioni almeno provinciali, entro i quali organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali. Nel caso in cui le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri esercita i propri poteri sostitutivi.

Dal 2013 l'applicazione di procedure di evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni sarà considerato ai fini della valutazione della virtuosità degli stessi enti. La norma, introduce un ulteriore bonus sulla virtuosità degli enti parimenti a quanto previsto per le disposizioni del comma 4 dell'art.1. Dal punto di vista procedurale, spetterà alla presidenza del consiglio dei ministri, in base all'art.5, la comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, al ministero dell'economia degli enti che hanno proceduto all'affidamento con gara di servizi pubblici locali.

Il comma 3 dispone che i finanziamenti pubblici, ad eccezione di quelli cofinanziati con fondi Ue, sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti ottimali o ai gestori scelti con gara, o a quelli la cui efficienza gestionale sia stata verificata dall'Authority competente.

Il comma 4 inverte sulle società affidatarie in house, le quali saranno assoggettate al Patto di stabilità con regolamento. L'ente locale ha il compito di vigilare sull'osservanza del patto di stabilità da parte delle società in house. In attesa dell'adozione del decreto le società in house possono contrarre mutui per investimenti entro certi limiti.

Il comma 5 dispone che le società affidatarie in house devono rispettare le norme del codice degli appalti per l'acquisto di beni e servizi e adottare provvedimenti per adeguarsi ai principi

di selezione pubblica nel reclutamento del personale, nonché ai limiti imposti alla spesa di personale degli enti locali (turn over, tagli di stipendio, blocco della contrattazione)

Il comma 6 prevede che dal 2013 le aziende speciali saranno assoggettate al patto di stabilità interno le cui modalità saranno definite, entro il 30 giugno 2012, con decreto del ministro economia e finanze, di concerto con il ministro interno e affari regionali, sentita la Conferenza unificata, e alle regole in materia di limiti di personale già previste per gli enti locali. In relazione a questa disposizione le aziende speciali sono tenute a depositare i bilanci presso le Camere di Commercio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'unioncamere provvederà alla trasmissione di tali dati al ministero dell'economia e finanze entro il successivo 30 giugno di ogni anno.

Per l'affidamento in house di servizi pubblici locali è necessaria una delibera quadro con l'analisi di mercato: per i Comuni superiori a 10.000 abitanti occorre acquisire previo parere obbligatorio dell'autorità garante della concorrenza e del mercato

Gli affidamenti diretti dal 2013 sono possibili solo entro una soglia di valore del servizio pari a 200 mila euro annui, e gli attuali affidamenti sopra la soglia di 900 mila euro sopravvivono fino a fine anno (31 dicembre 2012). Gli affidamenti a società a partecipazione mista pubblica e privata rispetto ai quali la selezione del socio sia avvenuta attraverso procedure di evidenza pubblica cessano il 31 marzo 2013.

Il comma 8, in relazione alle decadenze automatiche degli affidamenti, dispone che fino al subentro del nuovo gestore i soggetti affidatari del servizio pubblico devono assicurare la prosecuzione del servizio, senza alcuna previsione di indennizzi o compensi aggiuntivi.

Il comma 9, in materia di trasporto pubblico regionale ferroviario, gli affidamenti e i contratti di servizio già sottoscritti e in linea con la normativa europea, sono fatti salvi per i primi 6 anni.

Il comma 2 del decreto modifica l'art.201 del dlgs 152/2006 (relativo alle autorità d'ambito prorogate al 31/12/2012) relativamente alla gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che impianti, raccolta e smaltimento possano essere affidati disgiuntamente. Nel caso in cui la titolarità degli impianti sia di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, il gestore deve poter accedere agli impianti con tariffe regolate e assicurare la disponibilità al conferimento delle quantità necessarie allo svolgimento del servizio.

Il comma 3 modifica invece il recente tributo comunale sui rifiuti e servizi introdotto dal dl 201/11 sostituendo il riferimento all'affidamento in regime di privativa degli enti locali con il procedimento inerente l'attribuzione dei diritti di esclusiva, di cui all'art. 4 c. 1 del dl 138/11 come modificato.

Il comma 4 prevede che i gestori dei servizi pubblici, su specifica richiesta, devono fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del servizio tutte le informazioni necessarie su impianti e infrastrutture.

Il comma 5 prevede che il ritardo nelle informazioni (60 gg da richiesta) o le comunicazioni false sono puniti con una sanzione da 5mila a 500mila euro.

CAPO VI SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

Art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

La norma introduce misure per risolvere i ritardi nei pagamenti pubblici (crediti commerciali e crediti dei ministeri), prevedendo che i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei creditori, possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nei limiti di 2.000 milioni di euro.

Il comma 7 interviene in materia di gestione dei tributi regionali sopprimendo il comma 1 del d.lgs. 68/2011, che disponeva che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale fosse adottato dal ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Di conseguenza, sarà il ministro delle finanze che, dopo l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria da parte del parlamento, determinerà annualmente gli indirizzi della politica fiscale.

Il comma 8, a tutela dell'unità economica e del coordinamento della finanza pubblica, prevede il ritorno alla disciplina della tesoreria unica, trasferendo i fondi di di regioni, province e comuni alla Tesoreria di Stato.

Pertanto entro il 29 febbraio 2012 il tesoriere dell'ente dovrà versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso il sistema bancario sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Entro il 31 giugno 2012, si dovrà procedere alla smobilizzazione degli eventuali investimenti finanziari che verranno individuati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, ad eccezioni di quelli in titoli di stato italiani, e le relative risorse andranno versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

Capo VII TRASPORTI

Art.36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti)

La norma istituisce una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti attraverso disegno di legge da adottare entro 3 mesi dall'approvazione del decreto.

L'Authority avrà la funzione di garantire l'efficienza gestionale e il contenimento dei costi per utenti, imprese, consumatori e assicurare condizioni di accesso eque a infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, autostradali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, porti, aeroporti; a tutela della concorrenza nei trasporti locali e nazionali, definirà i criteri per determinare tariffe, canoni e pedaggi, individuando gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di finanziamento; stabilirà le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali sovvenzionati.

Con riferimento al trasporto locale, l'authority definirà gli schemi dei bandi di gara e dei capitolati per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva (tram, bus, metro); per il trasporto regionale, invece, verificherà che nei relativi bandi la disponibilità dei treni non sia un requisito per la partecipazione.

Con riferimento alle autostrade i pedaggi per le nuove concessioni saranno basati sul metodo *price cap* e verranno definiti ambiti ottimali di gestione delle tratte.

Per il servizio taxi l'authority adeguerà i livelli di di offerta, le tariffe e la qualità del servizio ai diversi contesti urbani. Inoltre, previo assenso dei Sindaci, provvederà, dove necessario, all'incremento delle licenze e consentire di esercitare il servizio anche al di fuori dell'area per la quale è stata rilasciata la licenza.

Art. 37(misure per il trasporto ferroviario)

Nel settore ferroviario l'Authority definisce, sentiti il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti di servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. Valuta l'efficienza della separazione tra il soggetto gestore dell'infrastruttura (Rfi) e il gestore ferroviario (Trenitalia).

CAPO VIII ALTRE LIBERALIZZAZIONI

Art.40 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)

Il comma 1 prevede che il rilascio graduale della carta d'identità elettronica sarà regolato da un decreto, a partire dai Comuni individuati con lo stesso decreto.

Il comma 2 dispone che la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di 14 anni può riportare, se richiesto, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

All'Ina (indice nazionale delle anagrafi) spetta il compito di far circolare le informazioni anagrafiche, così che le amministrazioni pubbliche centrali e locali abbiano la disponibilità in tempo reale dei dati anagrafici delle persone residenti in Italia e degli italiani residenti all'estero iscritti all'Aire (anagrafe popolazione italiana residente all'estero). A tal fine, il regolamento di gestione dell'indice nazionale delle anagrafi sarà modificato da apposito decreto da emanare entro 180 giorni.

Ai cittadini iscritti all'Aire è attribuito d'ufficio il codice fiscale (nel caso in cui non sia stata già assegnato), previa trasmissione all'anagrafe tributaria, per il tramite del ministero interno, da parte dei Comuni competenti dei dati necessari e delle variazioni che si verificano nelle proprie anagrafi riguardo ai cittadini iscritti all'Aire.

TITOLO II INFRASTRUTTURE

Capo I Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 44 (Contratto di disponibilità)

Il comma 1 prevede l'inserimento dell'art.160 ter "Contratto di disponibilità" nel codice dei contratti.

Con il contratto di disponibilità è affidata la costruzione e messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un servizio pubblico, dietro corrispettivo. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi secondo quanto previsto dal contratto:

- canone di disponibilità, che si inizia a pagare dal momento in cui l'immobile è disponibile;
- contributo in corso d'opera, che non deve essere superiore al 50% del costo di costruzione dell'immobile;
- prezzo di trasferimento, parametrato al valore di mercato residuo dell'opera se l'amministrazione vuole ottenere alla fine anche la proprietà dell'immobile.

Art. 47 (Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici-modifiche alla legge n.71/1949)

Il comma 1 modifica l'art. 1 della legge 717/1949 "Norme per l'arte negli edifici pubblici" prevedendo che le amministrazioni statali, le Regioni e gli enti locali debbano riservare all'arte, nella costruzione di nuovi edifici pubblici il 2% solo per le opere comprese tra 1 milione e 5 milioni; diversamente la quota della spesa totale del progetto si abbassa all'1% per le opere tra 5 e 20 milioni, e allo 0,5% per quelle superiori a 20 milioni.

Sono esenti da tale obbligo i lavori sotto il milione di euro e gli edifici industriali o di edilizia residenziale pubblica.

Art. 48 (Norme in materia di dragaggi)

La norma interviene, modificandola, sulla legislazione portuale che disciplina il dragaggio nei porti.

I materiali derivanti dai dragaggi, se non contaminati, possono essere refluiti in mare o utilizzati per il ripascimento di spiagge e per formare terreni costieri previa autorizzazione dell'amministrazione regionale competente.

In materia di programmazione e realizzazione delle opere portuali è previsto che, fermo restando quanto già previsto per i porti di categoria II, classe III, la Regione, garantendo la partecipazione di Province e Comuni interessati, disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale.

Da rivedere

Art. 50 (disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

La norma dispone che i bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici, compresi lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da garantire la bancabilità del progetto.

In caso di risoluzione di un rapporto concessorio la società che subentra nella concessione deve avere le caratteristiche tecniche e finanziarie previste nel bando di gara e si deve tener conto della situazione concreta del progetto, non avendo più rilevanza le caratteristiche iniziali possedute dal concessionario al momento dell'affidamento.

Art. 52 (semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)

La disposizione consente di ridurre o accorpare il progetto preliminare e quello definitivo, purchè quest'ultimo contenga tutti gli elementi del precedente. La dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta al momento dell'approvazione dell'esecutivo da parte dell'autorità espropriante.

Art.54 (emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

La norma permette agli enti locali di emettere obbligazioni di scopo per la realizzazione di una determinata opera pubblica e garantite da un patrimonio formato da beni immobili di proprietà dell'ente locale. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Un regolamento, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto determinerà le modalità di costituzione e gestione del patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.

Art.55 (affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

La gara per l'affidamento di concessioni di costruzione di grandi opere può partire anche con il progetto definitivo e non più solo con il preliminare.

**CAPO II
MISURE PER L'EDILIZIA**

Art.56 (Norma nel settore edilizio)

La disposizione prevede che i Comuni possono ridurre fino allo 0,38% l'imposta municipale unica sugli immobili invenduti. L'agevolazione vale per i fabbricati già costruiti e destinati alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano affittati.

La riduzione non può durare per un periodo superiore a 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 57 (Ripristino Iva per housing sociale)

La norma dispone la reintroduzione dell'Iva per le locazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata purchè di durata non inferiore a 4 anni e le locazioni di alloggi sociali.

Art. 58 (Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

La disposizione semplifica le procedure di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendo che l'intesa con la conferenza unificata venga resa nella seduta del Cipe.

CAPO III

Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art.66 (dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

La norma prevede che ogni anno il ministero per le politiche agricole adotta un decreto diretto all'individuazione di terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello stato e degli enti pubblici nazionali. Questi beni saranno venduti a cura dell'agenzia del demanio con procedura negoziata senza bando oppure mediante asta pubblica. Lo stesso vale per Regioni, province e comuni che anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e quelli trasferiti loro dallo stato. Quanto ricavato sarà destinato alla riduzione del debito pubblico.

2 febbraio 2012